

REGIONE MOLISE
CAMPOBASSO
DIR. GEN. DELLA GIUNTA

PERVENIENDO
11

25 OTT. 2019

ACCETTAZIONE PROTOCOLLO

STATUTO ASSOCIAZIONE

Regione Molise

Prot.00131936 del 29-10

Sezione: ARRIVO



19013193601

IL TRIGRAMMA APS

ART. 1

(Denominazione e sede)

1.1-È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione assume la norma giuridica non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, denominata:

IL TRIGRAMMA APS

**Parrocchia Santa Croce – Santa Maria delle Macchie – San Bernardino da Siena –
Centro Aggregazione della Terza e Quarta Età**

1.2-Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione "APS" anche la locuzione/acronimo "ETS".

1.3-L'Associazione IL TRIGRAMMA ha sede legale in via/piazza Municipio n.9 nel Comune di Vinchiature (CB) e opera nel territorio della Regione Molise. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La sua durata è illimitata.

ART. 2

(Statuto)

2.1- L'Associazione di Promozione Sociale (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2- L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

3.1- Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

4.1- Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Scopo, finalità e attività)

5.1- L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro famigliari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

5.2- L'Associazione di Promozione Sociale esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

[illegible]



- a) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. Promuovono tutte quelle attività culturali, di promozione sociale, di recupero tradizioni e festività religiose, riqualificazione del territorio, conservazione e recupero beni ecclesiastici, ed ogni altra attività che ritengono utile al raggiungimento dello scopo sociale e alla costruzione di una società fondata sul pluralismo;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art.5.3. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, le stesse sono secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

6.1- Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

6.2 - l'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.

6.3 – L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

6.4 - Sono persone fisiche anche persone che hanno compiuto i 14 anni di età. Per i minori di età è richiesta la autorizzazione dei genitori o di chi esercita la tutela legale.

6.5 - Non possono essere ammessi Soci che rivestono cariche di responsabilità e rappresentatività in partiti e movimenti politici nonché di cariche elettive a seguito di elezioni amministrative locali, politiche e per il Parlamento europeo e con la titolari della carica di assessore, sottosegretario di Stato o ministro, altri movimenti e sindacati.

6.6 -In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.7 - L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.8 - Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

7.1 - Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, se preventivamente autorizzate dall'organo di amministrazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente dell'Associazione

7.2 - e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo di amministrazione.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

8.1 - Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmate emanate.

8.2 - La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione, per espulsione o radiazione.

8.3 - Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

8.4 - Le espulsioni o radiazioni possono avvenire a causa dei seguenti motivi:

- a) Quando non si ottempera alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) Quando ci si renda morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) Quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

8.5 - Le espulsioni e le radiazioni sono decise dall'organo di amministrazione a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. Ai soci non può essere attribuito alcun dividendo né altra utilità in natura in caso di liquidazione dell'Associazione.

8.6 - L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Le decisioni prese dall'organo di amministrazione sono inappellabili. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

8.7 - Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 9

(Gli organi sociali)

9.1 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo *(eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS);*
- il Revisore legale o l'Organo di revisione *(eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS).*

9.2 - Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ.

9.3 - È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dall'organo di amministrazione.

ART. 10

(Assemblea)

10.1 - L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Presidente Delegato o Vicepresidente.

10.1 - L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

10.2 - La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

10.3 - Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, SMS - WhatsApp, spedita/divulgata almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

10.4 - I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.



10.5 - Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

10.6 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10.7 - Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

10.8 - Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a n. 1 delega per un numero di associati da 7 a 20 iscritti nel registro dei soci; n. 2 deleghe, per le Associazioni con un numero di associati da 21 a 35; n. 3 deleghe, per le Associazioni con un numero di associati da 36 in su.

10.9 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.11

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

11.1 - L'Assemblea ordinaria:

1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. approva il bilancio di esercizio;
3. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
4. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. delibera sulla esclusione degli associati;
7. l'approvazione dei regolamenti interni;
8. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

12.1 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

12.2 - L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

12.3 - Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, oppure da un componente dall'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

12.4 - Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

13.1 - L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14

(Organo di amministrazione)

14.1 - L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

14.2 - L'Organo di amministrazione nomina, tra gli eletti:

- il Segretario Generale che avrà cura dei libri sociali dell'Associazione
- il Contabile che avrà cura della contabilità generale dell'Associazione
- un consigliere giovane (organo di diritto nelle adunanze dell'Organo di Amministrazione)

la nomina ha la durata degli stessi anni dell'Organo di amministrazione e sono rieleggibili per più mandati.

14.3 - L'organo di amministrazione è formato da un numero 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, (ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati), per la durata di anni 5 e sono rieleggibili per ulteriori 2 mandati.

14.4 - la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate.

14.5 - Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

14.6 - L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

14.7 - Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

14.8 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15

(Presidente/Delegato e Vice-Presidente)

15.1 - Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

15.2 - Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

15.3 - Il Presidente resta in carica cinque anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

15.4 - Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

15.6 - Il Presidente può delegare per tutte le sue funzioni il Presidente Delegato. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

15.6 - Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente e Presidente Delegato in ogni loro attribuzione ogniqualvolta questi siano impossibilitati nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

ART. 16
(Organo di controllo)

16.1 - È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS; e nominato quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 220.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

16.2 - L'obbligo viene meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

16.3 - Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

16.4 - L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

16.5 - Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17
(Revisione legale dei conti)

17.1 - È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 [N.B. e sempreché il controllo contabile non sia stato affidato all'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 30, co. 6, CTS]. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 18
(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

18.1 - Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2 - È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19
(Risorse economiche)

19.1 - L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;



- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 (Bilancio)

20.1 - L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 e 87 CTA (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore).

20.2 - Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

20.3 - Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

20.4 - il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

20.5 - Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 21 (Libri sociali)

21.1 - L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
5. il libro contabile

21.2 - Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.

ART. 22 (Convenzioni)

22.1 - Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.



22.2 - Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso l'Associazione.

ART. 23

(Personale retribuito)

23.1 - L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito nei limiti dell'art. 36 CTS. Possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

23.2 - I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

24.1 - Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 25

(Assicurazione dell'Associazione)

25.1 - L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 26

(Devoluzione del patrimonio)

26.1 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 27

(Disposizioni transitorie)

27.1 - Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

ART. 28

(Disposizioni finali)

28.1 - Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Reggio Giuseppe
Mancato Giovanni
Alto Cesare
Carale Elio
Porro Gabriele
Lucas Roberto

Giannini Erika
Gianni Paolo
Paronetti
Gianni Paolo
Gianni Paolo
Gianni Paolo
Gianni Paolo
Gianni Paolo

